



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 156 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/DPS Oggetto: L.R. 32/01. Indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile

Prot. Segr. 2

Martedì 8 gennaio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ALMERINO MEZZOLANI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- PAOLO EUSEBI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUCA MARCONI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente, Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____ prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 32/01. Indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

per adempiere a quanto richiesto dal Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 14 novembre 2012 con il parere n° 70/2012, ovvero che fossero individuate modalità che consentano l'approccio al volontariato di protezione civile di soggetti di età inferiore ai 18 anni, si stabilisce che le indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile sono quelle riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

Legge 225/92 e smi;

DPR 194/2001 e smi;

L.R. 32/2001 e smi;

Intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, su una direttiva concernente "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

DGR 1301 del 15/09/2012;

L. R. 10 aprile 2007, n. 4;

DGR 1628 del 26 novembre 2012;

Motivazione:

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 14 novembre 2012, nell'esaminare la proposta di deliberazione della Giunta regionale ad oggetto: "L.R. 32/01 DGR n. 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art.10 ed art. 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile "L.R.32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile". Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile", ha espresso il parere n° 70/2012, favorevole a condizione, fra l'altro, che fossero individuate modalità che consentano l'approccio al volontariato di protezione civile di soggetti di età inferiore ai 18 anni.

In considerazione del fatto che la questione impatta anche sull'organizzazione delle associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della L. 266/1991, con la DGR 1628 del 26 novembre 2012 si è stabilito che si dovesse provvedere con separato provvedimento ad individuare dette modalità.

La normativa nazionale e regionale prevede la organizzazione di attività di formazione ed informazione alla popolazione senza particolari indicazioni in merito all'età; da sempre viene posta particolare cura nell'organizzare attività di formazione ed informazione, che comportano una esposizione al rischio da parte dei partecipanti molto vicina allo zero che coinvolgono la popolazione scolastica.

Nel momento in cui si opera per favorire l'approccio dei minori al volontariato di protezione civile occorre considerare il fatto che le attività che vengono svolte dai volontari spesso comportano una esposizione al rischio.

A tal proposito bisogna considerare che il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha per la prima volta previsto che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari di protezione civile, naturalmente tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari stessi.

Per dare concreta attuazione alla norma è stato adottato, di concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che ha operato in stretto rac-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cordo con le Regioni e le Province autonome) ed il Ministero dell'Interno il decreto interministeriale 13 aprile 2011 che fra l'altro, all'art. 4, individua gli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e, successivamente, il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 concernente "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria".

Sia dalla lettura della normativa suddetta, sia da quanto concordato in occasione di numerosi incontri con rappresentanti delle Regioni e Province autonome e del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, scaturisce il fatto che per il volontariato di protezione civile la sicurezza deve essere considerata come un percorso condiviso, basato soprattutto sulla formazione e sulla dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale, e che la responsabilità, una volta che il responsabile dell'organizzazione abbia adempiuto ai propri compiti, è posta totalmente in capo al singolo volontario.

Il volontario quindi sarà chiamato, in più di una occasione, ad assumere decisioni di non poco rilievo e dalle quali potrebbero scaturire conseguenze di notevole gravità. Nella emozione che di frequente si accompagna ad un intervento in emergenza, e sull'onda della spinta emotiva derivante dal desiderio di aiutare persone in difficoltà, il volontario dovrà, ad esempio, stabilire se indossa i dispositivi di protezione individuale adeguati all'intervento e se la formazione e l'addestramento ricevuti siano appropriati per l'effettuazione di quel particolare intervento nelle specifiche condizioni date.

Tutto ciò è senz'altro possibile per chi abbia raggiunto la maggiore età e sia quindi in grado di assumere le decisioni che lo riguardano per l'ordinario ma anche per la straordinaria amministrazione.

E' bene ricordare che negli ordinamenti di diritto positivo la maggiore età è l'età con la quale la persona fisica acquisisce la capacità di agire; chi ha raggiunto la maggiore età si dice maggiorenne o maggiore, chi non l'ha raggiunta minorenni o minore. Per definizione quindi il minorenni è una persona che non ha la piena capacità di assumere decisioni; anche il minore emancipato, che ad esempio sia stato autorizzato a contrarre matrimonio, per compiere atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito da un tutore.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte si rileva l'opportunità di fornire ai responsabili delle organizzazioni di volontariato, che in piena autonomia ritenessero di favorire l'approccio di persone non ancora maggiorenni al volontariato di protezione civile, alcune indicazioni volte a garantire la sicurezza del minore e la tutela degli appartenenti al sistema che dovessero chiedere al minore di svolgere, magari in situazioni di emergenza, alcune attività senza avere la possibilità di conoscere appunto il fatto che si tratti di un minore.

Naturalmente è scontato il fatto che, prioritariamente, sarà necessario ottenere l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà parentale sul minore e che dovrà essere stipulata una polizza assicurativa che garantisca una adeguata copertura per il rischio di infortunio e morte del minore e per la responsabilità civile derivante da azioni compiute dallo stesso, preferibilmente senza franchigie di sorta, ad evitare che il re-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sponsabile dell'organizzazione sia chiamato a rispondere in solido per la quota eventualmente non garantita dalla polizza stessa.

Per quanto riguarda le attività che possono essere svolte dal minore, mentre si ribadisce non pare ci siano particolari difficoltà qualora si preveda che lo stessi frequenti attività formative ed informative occorrerà evitare che svolga attività, anche addestrative, che comportino comunque esposizione al rischio e per le quali sia dunque necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Si ritiene opportuno individuare una denominazione da utilizzarsi sull'intero territorio regionale che consenta a tutti gli appartenenti al sistema di comprendere che ci si trova di fronte ad un minore. Sentiti i rappresentanti eletti del volontariato di protezione civile ed il personale della struttura regionale di protezione civile si è individuata la denominazione di Juniores.

Si è evidenziata inoltre la necessità che il minore sia dotato di un dispositivo di immediata identificazione, ad evitare che persone appartenenti al sistema - che non siano a conoscenza che la persona di che trattasi sia un minore - possano richiederli di svolgere attività che lo stesso non può compiere.

A tale scopo si ritiene possa essere previsto che il minore indossi un gilet giallo, dotato di strisce catarifrangenti recante su dorso e sul davanti la scritta Juniores oppure un fratino giallo, sempre dotato di strisce catarifrangenti recante sul dorso e sul petto la scritta Juniores.

E' opportuno precisare che modalità simili sono da sempre utilizzate da organizzazioni come la Croce Rossa e gli Scout che utilizzano "divise" differenti per i minorenni.

E' evidente che i minori non potranno essere considerati a pieno titolo volontari di protezione civile e, di conseguenza, i loro nominativi non potranno essere inseriti nella banca dati VOLOWEB.

Per quanto riguarda l'età minima per l'ammissione, facendo riferimento alla normativa in materia di politiche giovanili della nostra Regione, si ritiene possa essere fissata in 16 anni compiuti.

Le indicazioni suddette sono state riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione. Ancora una volta occorre precisare che, dato che il documento deve essere facilmente letto anche da persone che non sono esperte di diritto, è stato necessario utilizzare un linguaggio assolutamente chiaro e che non possa dare luogo a fraintendimenti.

E' opportuno precisare inoltre che dal provvedimento del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell'istruttoria

Si propone pertanto l'adozione di una deliberazione ad oggetto:

L.R. 32/01. Indicazioni volte a regolare la partecipazione dei minori alle attività di volontariato di protezione civile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sara Cammatola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Roberto Oreficini Rosi

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Mordini

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato a)

Indicazioni volte a regolare l'approccio dei minori alle attività di volontariato di protezione civile.

I minori, al compimento del sedicesimo anno di età, possono essere ammessi a partecipare ad alcune delle attività del volontariato di protezione civile, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dell'organizzazione che ne determina in forma scritta l'ammissione previo consenso, sempre in forma scritta, da parte di chi esercita la potestà parentale.

La denominazione da utilizzarsi per individuare tali minori è: Juniores;

I nominativi dei minori ammessi a partecipare non potranno essere inseriti nella banca dati VOLOWEB.

Relativamente ai compiti che possono essere svolti dal minore, non sussistono particolari problemi qualora si preveda che la frequenza di attività formative ed informative, mentre occorrerà evitare lo svolgimento di attività, anche addestrative, che comportino comunque esposizione al rischio, e per le quali sia necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di qualunque categoria, nonché specifiche competenze.

Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa che garantisca una adeguata copertura per il rischio di infortunio e morte e per la responsabilità civile derivante da azioni compiute, preferibilmente senza franchigia, ad evitare che il responsabile dell'organizzazione sia chiamato a rispondere in solido per la quota eventualmente non garantita dalla polizza stessa.

Per evitare che persone appartenenti al sistema - che non siano a conoscenza che la persona di che trattasi sia un minore - possano richiederli di svolgere attività che lo stesso non può compiere, è necessario che il minore indossi un gilet giallo, dotato di strisce catarifrangenti recante su dorso e sul davanti la scritta, sempre in materiale catarifrangente, Juniores oppure un fratino giallo, sempre dotato di strisce catarifrangenti recante sul dorso e sul petto la scritta Juniores.